



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani*

Area II - Servizio Elettorale

Fasc. n. 2247/A2.S8.2

3 giugno 2016

**AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI
ALCAMO**

**AL SIG. SEGRETARIO COMUNALE
AL SIG. UFFICIALE ELETTORALE
DEL COMUNE DI
ALCAMO**

Oggetto: Elezioni amministrative del 5 giugno 2016. Modalità di espressione di voto nelle elezioni amministrative in Sicilia.

In tema di espressione di voto, l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con nota n. 8199 del 1° giugno u.s. ravvisa la necessità di comunicare ai Presidenti degli Uffici di sezione la presente circolare affinché gli stessi informino, l'elettore che, **per le elezioni amministrative, la cui scheda elettorale è di colore celeste, è possibile esprimere sino ad un massimo di due preferenze per i candidati al consiglio comunale.**

La legge regionale n. 6 del 05/04/2011, pubblicata nella G.U.R.S. n. 16 del 11/04/2011 — Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali e la legge regionale n. 8 del 10/04/2013 pubblicata nella G.U.R.S. n. 18 del 12/04/2013 - Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere, hanno introdotto alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale riguardanti, tra l'altro, la manifestazione di voto.

Alcune delle principali disposizioni del provvedimento sono rivolte a promuovere direttamente la parità tra generi nell'accesso alle cariche elettive comunali, incidendo sulla materia attribuita alla competenza statale, ai sensi dell'art. 117 secondo comma, lett. f), della Costituzione e dall'art. 3 dello Statuto della Regione siciliana.

Ciò al fine di favorire, in estrema sintesi, sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi (attraverso determinate quote), sia, per la fase di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trapani

Area II - Servizio Elettorale

votazione, **la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso.**

Si riporta di seguito la normativa di riferimento.

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

2. "Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza"

Viene ancora una volta evidenziato che l'elettore ha la possibilità di esprimere sino ad un massimo di due voti di preferenza, purché appartenenti a candidati della stessa lista e di genere diverso, in ottemperanza alla riforma varata con la succitata legge che prevede l'introduzione della doppia preferenza di genere, pena la nullità della seconda, qualora di genere uguale alla prima.

All'art. 38 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. "L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza."

Il concetto di "genere" nella formazione delle liste dei candidati ai consigli comunali è stato introdotto dall'art. 3 della l.r. 6/2011. La sostituzione del suddetto comma 3 dell'art. 38 del Testo unico delle



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani*

Area II - Servizio Elettorale

leggi per l'elezione dei consigli comunali, ribadisce ulteriormente il concetto specificando che le preferenze possono essere sino ad un massimo di due, appartenenti esclusivamente alla stessa lista e sempre di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza.

- b) "il comma 4 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana è soppresso".

Infatti il suddetto comma indicava espressamente che non poteva essere data, in nessun caso, più di una preferenza. Con l'introduzione della l.r. n. 8/2013 le preferenze, come già più volte ribadito, possono essere espresse sino ad un massimo di due.

- c) Il comma 8 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana è sostituito dal seguente:

8. "Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge".

Con riferimento alla possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze, si precisa che, qualora le preferenze espresse per i candidati della stessa lista, anche se di genere diverso ed appartenenti alla medesima lista, siano più di due, vengono ritenuti nulli i voti ai candidati, mentre si convalidano i voti per la sola lista.

A margine della presente è opportuno ricordare che con legge regionale 5 aprile 2011 n. 6 è stato abolito il cosiddetto "effetto trascinamento" per cui il voto espresso per il candidato sindaco non si estende alla/e lista/e a lui collegata/e e viceversa.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ELETTORALE PROVINCIALE

(Mancuso)